



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - ASSISTENZA -
TEMPO LIBERO

N. 51

DETERMINAZIONE

del 29 gennaio 2026

OGGETTO: COMPLESSO DELLE ORFANE. AFFIDAMENTO LAVORI PER PREDISPOSIZIONE LOCALI ALLA FORNITURA DI ARREDI PER IL PRIMO PIANO DELLA SEDE (CUP C94H23000540002 – CIG B93D2DBB2D). AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA A.G. di MARAZZI GIORGIO.

Il sottoscritto SGARLATO DIEGO, Dirigente del Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero;

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n. 955 del 29/12/2023 con la quale, tra l'altro, è stato affidato allo studio professionale "Officina delle Idee" di Torino, soggetto qualificato esperto nella progettazione di spazi culturali sia in ambito nazionale che all'estero, il servizio di progettazione e la direzione lavori per l'intervento di allestimento da porre in essere al primo piano del polo culturale delle Orfane, finalizzato a consentire il trasferimento del fondo storico della biblioteca civica;
- la nota nostro prot. 33003 del 5/08/2025 con cui lo studio professionale "Officina delle Idee" di Torino ha trasmesso il progetto artistico-culturale esecutivo per il trasferimento del fondo storico della biblioteca civica all'interno dei locali del primo piano del polo culturale "LIBER" (Polo culturale Orfane)
- la deliberazione della Giunta comunale n. 200 del 23/08/2025 con la quale è stato approvato il progetto artistico-culturale esecutivo per il trasferimento del Fondo storico della biblioteca civica all'interno dei locali del primo piano del Polo culturale Liber (collegio delle Orfane) CUP C94H23000540002 ed il correlato piano economico finanziario della spesa da sostenere;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 869 del 6/12/2025 è stata affidata all'operatore economico Idrogas Group s.r.l. (C.F. e P. IVA: 02427810045) con sede in via Cuneo, 107 - 12011 Borgo S. Dalmazzo (CN) la realizzazione dei lavori per predisposizione locali alla fornitura di arredi per il primo piano del Complesso delle Orfane e in particolare l'adeguamento impiantistico ed elettrico alle esigenze di progettazione;
- la ditta Idrogas Group srl, con nota prot. n. 55947 del 30/12/2025 ha richiesto di essere autorizzata a subappaltare alla ditta A.G. di MARAZZI GIORGIO, con sede legale in

Caraglio (12023 - CN), via Giugno, 4/A (C.F. MRZGRG73S11B719V – P. IVA 02879810048) una parte delle prestazioni lavorative citate all'Art. 1 del capitolato prestazionale dei lavori, per un importo presunto di € 16.740,00, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza e oltre I.V.A. al 22%;

- ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;

Considerato che, da una verifica operata sulla documentazione presentata dalla Ditta Idrogas Group srl con la citata nota prot. 55947 del 30/12/2025, è stata rilevata l'assenza di documenti citati all'interno del contratto (polizze) ed alcuni contenuti palesemente erronei, derivanti da refusi e da mancati aggiornamenti legislativi riportati sui modelli comunemente utilizzati per la stipula di contratti di subappalto;

Visto che con comunicazione inviata sulla piattaforma Appalti & Contratti in data 9/01/2026 è stata evidenziata la presenza delle lacune e degli errori presenti all'interno della documentazione prodotta, chiedendo alla ditta Idrogas Group srl di provvedere sollecitamente all'integrazione di quanto mancante e di correggere le parti contrattuali che presentavano evidenti errori;

Dato atto che con nota prot. n. 1915 del 16/01/2026 la ditta Idrogas Group srl ha ottemperato a quanto richiesto producendo idonea documentazione rispondente alle richieste;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del titolo IV della parte V del D. Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Rilevato altresì che la ratio del contratto aggiudicato dall'Idrogas Group srl, come già precisato in narrativa, è quella di adeguare l'impiantistica elettrica del primo piano del Polo delle Orfane alle esigenze di progetto, sicché occorre ritenere che le lavorazioni edili prodromiche al risultato atteso, benché dedotte tra le obbligazioni principali del contratto, sono da considerarsi attività non prevalente dello stesso;

Preso atto che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti le pubbliche amministrazioni, concedente anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Considerato che:

- l'art 8 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di gara, sottoscritto per accettazione in data 27.08.2025, consente espressamente il subappalto del servizio, alle

condizioni di cui all'art 119 del D. Lgs. 36/2023;

- come da normativa, comma 5 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, si rende necessario subordinare il subappalto a una preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante;
- l'affidatario dei lavori da realizzare al polo culturale "LIBER", nell'ambito della richiesta di subappalto e mediante la trasmissione del contratto di subappalto, ha dichiarato:

1) che i lavori oggetto di subappalto si configurano nella modifica dell'impianto elettrico esistente (comprese opere accessorie) da eseguirsi ad opera d'arte secondo le specifiche del capitolato di gara della stazione appaltante. Il subappalto è reputato necessario ai fini di un'ottimale esecuzione del contratto aggiudicato;

2) che il subappaltatore individuato si è dichiarato disposto ad assumere in subappalto l'esecuzione della modifica dell'impianto elettrico esistente (incluse le opere accessorie) e che possiede competenze, mezzi e risorse necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto;

3) che il subappaltatore:

- non si trova in una delle cause di esclusione previste dal D. lgs. 36/2023;
- è in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal bando di gara per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
- è iscritto presso la CCIAA di Cuneo n. CN-243945 del Registro Imprese;
- dispone di capitali, idonea organizzazione del personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione del subappalto affidato per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio e con organizzazione e mezzi necessari;
- è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziale, previdenziali e infortunistici per il personal dipendente;
- è intestatario delle seguenti posizioni assicurative: INAIL di Cuneo n. 1334996417; INPS di Cuneo n. 14430898;
- è ditta assicurata contro la responsabilità civile verso terzi con polizza n. 420007227 emessa in data 15/12/2022 che prevede il tacito rinnovo al termine di ogni anno;
- ha preso visione del progetto esecutivo, del Capitolato speciale ed è perfettamente a conoscenza dei relativi allegati regolanti i rapporti tra Appaltante e Committenza;
- è perfettamente a conoscenza di eventuali vincoli a cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge che la Legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti Locali impongano a tal fine e dell'impegno ad ottemperare ed uniformarsi ad essi;
- non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare dell'appalto;
- ha formulato la propria offerta tenendo conto di tutti i fattori che possono influire sull'esecuzione del subappalto e quindi dichiara di ritenere congruo e remunerativo il

prezzo pattuito;

Dato atto che l'impresa A.G. di Marazzi Giorgio di Caraglio, per il tramite del proprio legale rappresentante, Marazzi Giorgio, ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D. Lgs n. 36 del 2023, mediante autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine speciale, acquisito al prot. n. 55947 del 30/12/2025;

Evidenziato che la Stazione Appaltante ha avviato, in relazione l'impresa A.G. di Marazzi Giorgio sub affidataria, gli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice dei contratti pubblici;

Accertato che l'affidatario, ai sensi dell'art. 5 dell'119 D. Lgs. 36/2023:

- ha trasmesso con la sopra citata nota prot. n. 55947/2025, il contratto di subappalto a questa stazione appaltante in cui è stato indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.159 del 06/09/2011 l'autorizzazione non è soggetta alla verifica antimafia;
- le ditte hanno assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- l'appaltatore ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa sub affidataria;
- la ditta sub affidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche si sono concluse con esito positivo;
- il contratto di subappalto non esonera la ditta affidataria dalla responsabilità sull'esatta esecuzione del servizio;
- l'instaurando rapporto non incide sulle condizioni contrattuali fissate in sede di aggiudicazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 12, dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

Tenuto conto che:

- nella sopra citata nota con nota prot. n. prot. n. 55947/2025 le parti hanno convenuto che il pagamento al subappaltatore venga effettuato direttamente dalla stazione appaltante così

come stabilito dall'art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023;

- sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 mediante la comunicazione e l'indicazione del conto dedicato;
- il sub-appaltatore dovrà essere informato che il Comune può ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico e, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 231/2002 (così come modificato dal D. Lgs. 192/2012), il pagamento delle competenze sarà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Sulla stessa dovranno essere obbligatoriamente indicati, pena rifiuto attraverso il sistema di interscambio:
 - l'impegno;
 - la Determinazione Dirigenziale di autorizzazione a sub-appalto;
 - il codice CIG: B93D2DBB2D nell'apposito campo denominato "CIG";
 - il codice univoco ufficio: TVUW8I;
 - l'annotazione: "scissione dei pagamenti";
 - la scadenza a 30 giorni dal ricevimento fattura;

Dato atto che sono state osservate, nel caso in specie, le prescrizioni e le condizioni stabilite dall'art. 119 del D. Lgs. n.36/2023;

Ritenuto pertanto di poter concedere la richiesta autorizzazione;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Visti:

- l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12 legge 7/8/1990, n. 241, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 26/04/2017;
- l'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- l'art. 54 del regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 183 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare, nell'ambito dell'esecuzione del contratto inerente i lavori per la predisposizione dei locali del primo piano nel Complesso delle Orfane al palazzo, l'impresa Idrogas Group srl, con sede legale in Borgo San Dalmazzo (CN) via Cuneo, 107, C.F./P.IVA 02427810045 al sub appalto dei lavori necessari alla modifica dell'impianto elettrico esistente (comprese opere accessorie) eseguito ad opera d'arte, secondo le specifiche del capitolato di gara della stazione appaltante, da considerarsi qui integralmente richiamate, alla ditta A.G. di Marazzi Giorgio con sede legale in Caraglio (CN), via 2 giugno, 4/A (C.F. MRZGRG73S11B719V e P.IVA 02879810048);
- 2) di dare atto che:
 - l'appaltatore, impresa Idrogas Group srl con sede legale in Borgo San Dalmazzo (CN), con nota acquisita al prot. n. 55947 del 30/12/2025, integrata dalla successiva nota prot. n. 1915 del 16/01/2026, ha depositato il contratto di subappalto allegandolo alla richiesta di autorizzazione al subappalto inviata alla Stazione appaltante relativa all'affidamento di una parte dei lavori necessari alla modifica dell'impianto elettrico esistente (comprese opere accessorie) eseguito ad opera d'arte, secondo le specifiche del capitolato di gara della stazione appaltante;
 - il Comune di Mondovì provvederà a verificare la conformità del contratto di subappalto al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e l'ottemperanza della disciplina contenuta nel Codice dei Contratti pubblici;
 - l'autorizzazione al subappalto non esonera l'affidatario dalla responsabilità della regolare esecuzione del contratto inerente ai servizi teatrali di gestione del cinema teatro Baretto;
 - l'appaltatore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
 - l'affidatario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'operatore economico subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente;
 - il rapporto di subappalto costituito tra il contraente e la Compagnia subappaltatrice non incide sugli obblighi e impegni contrattuali intercorrenti con la Stazione appaltante.
- 3) Di dare atto che il subappalto è ammesso nel limite disposto dal comma 1 dell'art. 119 D.

Lgs. 36/2023;

- 4) Di precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 al quale si rimanda;
- 5) Di specificare inoltre che:
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro;
 - la ditta sub affidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche si sono concluse con esito positivo;
 - il rapporto costituito tra la ditta subappaltatrice e la ditta affidataria non incide sulle condizioni determinate in sede di aggiudicazione;
- 6) Di prendere atto che le parti hanno convenuto che il pagamento al subappaltatore venga effettuato dalla stazione appaltante ai sensi di quanto previsto all'art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

Mondovì, li 29 gennaio 2026

IL DIRIGENTE
SGARLATO DIEGO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa